

La ricorrente deduce quattro motivi:

Primo motivo: violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 173 Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 230 CE):

In violazione dell'art. 16 del regolamento interno della Commissione all'epoca vigente la decisione non è stata firmata dal commissario responsabile e da un delegato del segretario generale della Commissione.

Secondo motivo: Violazione o inesatta applicazione degli articoli 905-909 del regolamento della Commissione, n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (in prosieguo: il «regolamento d'applicazione»), nonché violazione del principio di certezza del diritto:

la decisione è stata emanata il 4 febbraio 1998 e portata a conoscenza della ricorrente ad opera della dogana solo il 6 giugno 2000, ovvero 28 mesi più tardi.

Terzo motivo: violazione o inesatta applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (CDC):

ai sensi di tale disposizione non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando i dazi legalmente dovuti non sono stati contabilizzati per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede.

Tale questione è stata oggetto di lungo dibattito tra le autorità turche e la Commissione europea.

Dal 1994 la detta questione è stata completamente risolta in quanto il governo turco ha adeguato le disposizioni relative all'esportazione alle richieste della Commissione.

L'art. 220 del CDC non è limitato agli errori delle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Vanno fatti rientrare nella sfera di applicazione di tale disposizione anche gli errori delle autorità doganali di paesi terzi nell'ambito di applicazione di accordi conclusi con l'Unione europea.

Quarto motivo: violazione o inesatta applicazione dell'art. 239 CDC:

secondo la ricorrente a torto la Commissione non ha tenuto conto del fatto che nella fattispecie ci si trova dinanzi ad una situazione particolare come intesa nell'art. 239, e come meglio precisata nell'art. 905 del regolamento di applicazione, risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o manifesta negligenza da parte dell'interessato.

## Ricorso del signor Nuno Antas de Campos contro il Parlamento europeo, proposto l'8 agosto 2000

(Causa T-207/00)

(2000/C 302/71)

(Lingua processuale: il portoghese)

l'8 agosto 2000, il signor Nuno Antas de Campos, residente in Lisbona, con l'avv. Carlos Botelho Moniz, del foro di Lisbona, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede al Tribunale di primo grado di:

- accertare e dichiarare illegittimo il «Regolamento di applicazione sulla politica della mobilità» adottato dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 16 dicembre 1998;
- annullare la decisione ad esso comunicata con lettera della Direzione generale del personale 30 marzo 2000, n. 107854, secondo la quale per l'esercizio 2000 era sottoposto al regime di mobilità;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 91, n. 4 dello Statuto dei funzionari della Comunità europea, impugna la decisione ad essa comunicata con lettera della Direzione generale del personale del Parlamento europeo, 30 marzo 2000, n. 107854, secondo la quale per l'esercizio 2000 era sottoposto al regime di mobilità.

Il ricorrente fa valere che l'atto impugnato:

- viola il principio della certezza del diritto

La garanzia del fatto che la città di Lisbona fosse la sede di servizio a cui era destinato costituisce, per il ricorrente, un elemento essenziale della sua decisione di accettare l'impiego ad esso offerto dal Parlamento europeo.

Il Parlamento deve rispettare gli impegni assunti riguardo alla sede di servizio per cui il ricorrente è stato assunto, pena la violazione del principio del legittimo affidamento.

- Viola il principio di irretroattività delle norme giuridiche

Applicare al ricorrente il «regolamento» 16 dicembre 1998 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo equivale in pratica ad alterare, dopo dodici anni, le norme e condizioni applicabili al concorso in base al quale il ricorrente è stato assunto per esercitare le funzioni (queste e non altre) di direttore del servizio informazioni di Lisbona. In questo modo viene violato il principio dell'irretroattività delle norme giuridiche.

— Viola il principio di legittimità

L'approvazione di un «regolamento» come il «regolamento di applicazione della politica di mobilità» si traduce in una vera e propria modifica dello Statuto che fuoriesce dall'ambito delle competenze di cui il Parlamento dispone per attuare la propria politica di gestione del personale ai sensi dello Statuto.

#### **Ricorso degli Etablissements Biret e Cie contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 10 agosto 2000**

**(Causa T-210/00)**

(2000/C 302/72)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 10 agosto 2000, gli Etablissements Biret et Cie, con sede a Parigi, rappresentati dall'avv.to Stéphane Rodrigues, del foro di Parigi, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare la responsabilità della Comunità europea nella messa in liquidazione giudiziaria della filiale del ricorrente, la società «Biret International»,
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di FF 70 630 850 milioni,
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno derivante dalla liquidazione giudiziaria della propria filiale Biret International costretta alla cessione di ogni sua attività a seguito del divieto d'importazione nella Comunità di carne bovina, in particolare di origine americana.

Gli argomenti dedotti sono analoghi a quelli dedotti dalla Biret International nell'ambito della causa T-174/00.

#### **Ricorso della società Nuove Industrie Molisane s.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 agosto 2000**

**(Causa T-212/00)**

(2000/C 302/73)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

l'11 agosto 2000, la società Nuove Industrie Molisane s.r.l., con gli avvocati Ivo Van Bael, del foro di Bruxelles e Fabrizio Di Gianni, del foro di Roma, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La società ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione impugnata limitatamente al punto in cui la Commissione ha utilizzato il fattore di correzione, relativo al criterio di valutazione concorrenza, 0,75 invece di quello proposto dell'1.
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.
- adottare ogni altra misura secondo legge e equità.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nella presente causa, una società a responsabilità limitata unipersonale, ubicata in Sesto Campano, un'area assistita ai sensi dell'art. 87 (3) (c) CE, impugna la Decisione della Commissione del 30 maggio 2000, recante il numero SG(2000)D/103923 (Aiuto di Stato n. N 787/99), riguardante un progetto di aiuto regionale agli investimenti in suo favore, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento.

Il progetto sovvenzionato ha come obiettivo la creazione di uno stabilimento per la produzione di clinker (i.e. la materia prima per la fabbricazione di leganti idraulici), di cui la ricorrente attualmente non dispone.

L'aiuto in questione è stato dichiarato parzialmente compatibile col mercato comune. La ricorrente ritiene a questo riguardo che la decisione della Commissione di utilizzare nella formula per la determinazione dell'intensità massima di aiuto ammissibile il fattore di correzione del criterio di valutazione della concorrenza 0,75, e di dichiarare in conseguenza compatibile soltanto l'importo di Lit. 29 176,69 milioni, é viziata per i seguenti motivi: